


Figura 6\_all. Mappa di rischio industriale del PRIM (report aggiornato al 07/11/2018)



- 0 - 0,1 assente o molto basso
- 0,1 - 0,5 basso
- 0,5 - 1,5 medio
- 1,5 - 5 elevato
- 5 - 10 molto elevato
- > 10 estremamente elevato

Scala 1:35.000



Attualmente la normativa di riferimento è costituita dal Decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 con cui l'Italia ha recepito la Direttiva 2012/18/UE "Seveso III" relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. In caso di **accadimento di un incidente**, il riferimento principale, per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, è il Piano di emergenza esterno (art.li 20 e 21), strumento necessario al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti. Il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, sentito il Comitato Tecnico Regionale (presso la Direzione regionale Vigili del Fuoco Lombardia), previa consultazione della popolazione ed in base alle linee guida, predispone il Piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.

Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, (effetti domino) e 20, comma 4, del sopra citato decreto legislativo, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili. Per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 (notifica) e 19, comma 3, ove disponibili.

Il Piano di emergenza esterna è elaborato allo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino ed al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il Prefetto redige il Piano di emergenza esterna entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.

Il Piano di emergenza è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ed intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. Gli strumenti di supporto per la redazione del Piano di emergenza sono le "Linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio d'incidente rilevante", approvate con DPCM del 25 febbraio 2005, contenenti anche un utile metodo speditivo, per l'individuazione delle aree di danno (in assenza di dati del gestore). Il Piano di emergenza esterno riporta, in generale, la descrizione delle attività dello stabilimento, gli scenari incidentali possibili (dovuti a rilascio di energia e di sostanze pericolose), con l'individuazione delle zone di danno e della presenza di elementi vulnerabili all'interno delle stesse (es. scuole, ospedali, strade, corsi d'acqua), il modello d'intervento con particolare attenzione alla viabilità, i posti di blocco ("cancelli") da porre in essere, nonché la modalità di comunicazione e i contenuti dell'informazione rivolti agli Enti e alla popolazione eventualmente interessata.

Gli effetti di un evento incidentale di natura chimico/fisico ricadono sul territorio circostante con una gravità di norma decrescente in relazione alla distanza dal punto di origine o di innesco dell'evento. In base alla gravità, l'area esterna allo stabilimento è suddivisa in zone a rischio di forma generalmente circolare il cui centro è identificato nel punto di origine dell'evento. Di norma sono individuate le seguenti tre zone di danno:

- Prima zona – Zona di sicuro impatto: zona presumibilmente limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari che implicano un'elevata probabilità di letalità anche per persone mediamente sane;
- Seconda zona – Zona di danno: esterna alla prima, è caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendono le corrette misure di autoprotezione, e da possibili danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili (minori, malati, anziani, etc.);
- Terza zona – Zona di attenzione: è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni (disagi lievi o danni reversibili), generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione delle autorità locali.

I Comuni in cui sono presenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi della normativa vigente, devono integrare nel proprio Piano di protezione civile comunale i Piani di emergenza esterni, provvedendo a contestualizzare i contenuti relativi al proprio territorio comunale, ed al relativo modello di intervento comunale.



Particolare rilevanza assume la parte inerente alla comunicazione con la popolazione, sia di carattere preventivo che in caso di evento emergenziale, nonché i comportamenti da far assumere alla popolazione nelle zone a rischio. Per quest'ultimo punto risulta utile la realizzazione di esercitazioni, anche ai fini di sensibilizzare la cittadinanza.

Si segnala, inoltre, la seguente documentazione utile per gli approfondimenti del caso: "Linee Guida per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante" rev. 2021 documento elaborato dal gruppo di lavoro interistituzionale istituito nell'ambito del coordinamento nazionale di cui all'art. 11 del decreto legislativo del 26 giugno 2015 n. 105 e reperibile al seguente indirizzo:

<https://anci.lombardia.it/documenti/13144-linee%20guida%20piano%20emergenza%20esterna.pdf>


Per quanto riguarda la parte relativa alle Informazioni al pubblico e all'accesso all'informazione (art. 23 del d.lgs. n. 105/2015), si ricorda che il comune ove è localizzato lo stabilimento deve mettere tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo d.lgs., eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5 del d.lgs. citato. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate. Inoltre, le suddette informazioni dovranno essere comprensive di

indicazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, e sono fornite d'ufficio dal sindaco, nella forma più idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino.

A questo proposito, si informa che sul portale istituzionale di ISPRA sono comunque disponibili in libera consultazione le parti pubbliche delle notifiche (art. 13 d.lgs. n. 105/2015) più recenti di tutti gli stabilimenti RIR ([https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/inventario\\_listatolist.php](https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/inventario_listatolist.php)).

Infine, si segnala il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021 di approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Figura 7\_all. Mappa di rischio da incidenti stradali del PRIM (report aggiornato al 07/11/2018)



- 0 - 0,1 assente o molto basso
- 0,1 - 0,5 basso
- 0,5 - 1,5 medio
- 1,5 - 5 elevato
- 5 - 10 molto elevato
- > 10 estremamente elevato

Scala 1:35.000

DATO	COMUNE	PROVINCIA	REGIONE
Numero incidenti <sup>15</sup>	51	1.860	33.176
Numero feriti <sup>15</sup>	73	2.594	45.755
Numero morti <sup>15</sup>	0	27	448

Tabella 3\_all. Dati sugli incidenti stradali (report PRIM aggiornato al 07/11/2018)




La congestione della **rete viabilistica** regionale, autostradale e stradale, rende inevitabile occuparsi delle possibili conseguenze di incidenti stradali o blocchi dovuti a condizioni meteorologiche avverse, dissesti o manifestazioni di vario tipo (autorizzate e non).

L'obiettivo primario è l'individuazione delle misure più efficaci per agevolare la movimentazione e l'accesso dei veicoli necessari per garantire il soccorso e l'assistenza alla popolazione, nonché le modalità più efficaci di allontanamento della popolazione esposta al rischio.

Il Piano di protezione civile, per quanto di competenza di ciascun livello territoriale, prevede la definizione delle modalità di accesso, le misure di regolazione del traffico e, ove applicabili, le azioni di pronto ripristino in caso d'interruzione o danneggiamento della rete stradale individuata come strategica in raccordo con tutti i gestori interessati, riportando tali misure su una base cartografica comune. Negli aspetti inerenti alle misure di gestione di viabilità, è riportata anche la descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima con l'individuazione, anche con il coinvolgimento degli enti gestori, delle principali vulnerabilità e degli eventuali rischi indotti, laddove possibile. Infine, è opportuno che le misure contenute nel piano vengano raccordate, ove possibile, con le misure generali di gestione della viabilità individuate nei piani di gestione del traffico, elaborati dai Comitati Operativi per la Viabilità (COV) delle differenti Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. La principale problematica da affrontare nei piani riguarda l'individuazione di viabilità alternativa in grado di sopportare il traffico deviato; pertanto, dovranno essere censiti i punti critici (strette, curve pericolose, tornanti, ponti con capacità di carico limitata, ponti e sottopassi con relative altezze) lungo i percorsi di collegamento con i comuni limitrofi e la viabilità principale (autostrade, superstrade, strade statali e provinciali).

Le strade a maggior rischio traffico risultano, quindi, la S.P. 35 e la S.P. 28.

Figura 8\_all. Mappa di rischio da incendio boschivo del PRIM (report aggiornato al 07/11/2018)



- 0 - 0,1 assente o molto basso
- 0,1 - 0,5 basso
- 0,5 - 1,5 medio
- 1,5 - 5 elevato
- 5 - 10 molto elevato
- > 10 estremamente elevato

Scala 1:35.000



Per quanto attiene il **rischio AIB**, deve essere redatto, all'interno del Piano di protezione civile comunale, lo scenario di rischio e il conseguente modello d'intervento, basandosi sui dati derivati dagli studi in materia, dal catasto incendi e dal database SIAB (disponibile per tutti gli Operatori AIB definiti come attori del sistema) nonché sulla base di tutti i dati relativi alle infrastrutture di interesse AIB (piazzole atterraggio elicotteri, vasche fisse, viabilità, fasce di interfaccia, etc.). Le procedure operative devono fare esplicito riferimento ai contenuti del relativo Piano regionale e alla pianificazione locale di settore, ove esistente, predisposta dagli Enti territorialmente competenti per AIB (Comunità Montane, Parchi e Province). I Comuni inoltre istituiscono e aggiornano annualmente, con il supporto delle informazioni ricevute dagli Organi competenti, il Catasto incendi boschivi, per l'applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353/2000. A tal fine si riporta di seguito, sinteticamente, l'organizzazione antincendio boschivo in Lombardia strutturata quale "Sistema AIB regionale" a costituire il quale concorrono, a norma delle disposizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti attualmente in vigore, Istituzioni, Enti, Corpi e Organizzazioni di volontariato (Regione, Province, Città Metropolitana di Milano, Comunità Montane, Parchi regionali, Dipartimento della Protezione Civile (DPC), Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.), Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco, ognuno per quanto di propria competenza.

Ai sensi della legge n. 353/2000 alla Regione compete:

- l'approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (art. 3);
- l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità nonché alla programmazione delle attività di previsione e prevenzione (art. 4);
- l'integrazione, d'intesa con lo Stato, dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado in materia di educazione ambientale ed attività di protezione civile (art. 5);
- l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (art. 5);
- l'informazione alla popolazione, d'intesa con lo Stato e gli Enti locali, in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo (art. 6);
- la programmazione della lotta attiva agli incendi boschivi, comprendente le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei, e il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali nonché il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. (art. 7).

La legge n. 353/2000 prevede inoltre che le Regioni, per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, possano avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali (articolo 7, c. 3). Regione Lombardia in conseguenza ha promosso attività di collaborazione, per quanto di competenza, sia con la Direzione Regionale VV.F. Lombardia che con il Comando Regionale Lombardia Carabinieri Forestali.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia collabora con la Regione per lo svolgimento delle attività di:

- coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale, svolto presso il COR AIB (Centro Operativo Antincendio Boschivo) di Curno dei VVF secondo le procedure previste nel presente Piano;
- potenziamento del contingente regionale dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) mediante qualificato personale VVF ufficialmente riconosciuto come DOS da Regione Lombardia, inserito nell'elenco regionale dei DOS abilitati e chiamato ad operare, come tutti gli altri DOS della Lombardia, secondo criteri di impiego e rotazione previsti nell'Allegato Tecnico della convenzione stessa;
- organizzazione di squadre VVF dedicate all'antincendio boschivo attivate, in disponibilità, su specifica e preventiva richiesta della Regione Lombardia (SOR PC) tramite il COR AIB, per una efficace integrazione operativa alle risorse del volontariato AIB cui, per prassi consolidata ed efficace della Regione medesima, è affidata la lotta attiva agli incendi boschivi;
- supporto al coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale effettuato dal COR AIB di Curno dei VVF adeguatamente formati, attivati presso le SS.OO.115 (Sale operative dei Comandi Provinciali VVF);
- formazione e addestramento del personale VVF della Lombardia e del personale afferente agli Enti AIB sulle procedure contenute nel Piano AIB;

- partecipazione con personale qualificato alla commissione d'esame del corso per Caposquadra AIB e al corso per Direttore delle Operazioni di Spegnimento su specifica richiesta di Regione Lombardia;
  - partecipazione qualificata alle strutture di coordinamento regionale (predisposizione di indirizzi e procedure operative sull'impiego coordinato delle risorse umane, dei mezzi aerei, dei mezzi di terra e delle attrezzature ritenute idonee per affrontare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, unificazione delle attrezzature, aggiornamento del manuale speditivo per l'operatore AIB, etc.);
  - attività di valutazione, ricerca e sperimentazione AIB (valutazione operativa dei sistemi previsionali, analisi degli indici di rischio incendi e della loro applicabilità, studio dei sistemi di avvistamento e di monitoraggio incendi, studio delle tecniche di fuoco prescritto, sviluppo congiunto di Sistemi di Supporto alle Decisioni per la gestione degli eventi etc.);
  - raccolta, elaborazione e trasmissione di dati giornalieri e periodici sugli incendi e costituzione e mantenimento, su questa base, di una banca dati AIB, secondo le indicazioni e le necessità di Regione.
- L'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Lombardia", collabora con la Regione per lo sviluppo delle attività di prevenzione e previsione degli incendi boschivi attraverso:
- rafforzamento dei servizi di prevenzione nel periodo ad alto rischio di incendio boschivo a mezzo di pattuglie automontate sul territorio, nonché collaborazione/consulenza da parte dei reparti territoriali con i servizi, dedicati al contrasto del fenomeno, attivati da Regione Lombardia;
  - attività di prevenzione con servizi mirati di controllo del territorio, anche con impiego di mezzi aerei;
  - acquisizione delle segnalazioni di incendio che giungono al numero di pubblica utilità "1515"; per l'intervento dispongono delle Stazioni Carabinieri Forestale presenti sul territorio regionale;
  - conduzione di specifiche attività investigative dirette all'accertamento delle cause degli eventi ed alla individuazione dei responsabili, avvalendosi delle proprie componenti specializzate;
  - collaborazione nelle attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento, qualora ritenuto necessario, fornendo indicazioni sulla viabilità di accesso alle aree interessate dagli eventi, sulle caratteristiche orografiche del territorio e sulla tipologia dei combustibili interessati;
  - effettuazione degli accertamenti conseguenti agli incendi boschivi, che prevedono attività di individuazione del punto di insorgenza, repertazione delle aree percorse dal fuoco, rilievo e perimetrazione delle superficie percorse;
  - attività di sorveglianza ed accertamento nelle aree percorse dal fuoco per la verifica del rispetto dei divieti previsti dalla legge n. 353/2000;
  - attività di controllo e verifica dell'adempimento obblighi di legge da parte dei soggetti pubblici e privati;
  - alimentazione del Sistema Informativo C-SIFA attraverso l'inserimento dei dati relativi ad ogni evento nel Fascicolo Evento Incendio (FEI) ed alle elaborazioni statistiche di settore;
  - fornitura a Regione Lombardia dei dati di propria competenza contenuti nelle schede incendi SIAB aperte dal COR AIB, mediante la compilazione online dei relativi campi di ciascuna scheda a seguito dell'evento di incendio, informando periodicamente Regione Lombardia di eventuali incendi non in SIAB;
  - partecipazione, con personale qualificato, alla commissione d'esame del corso per Caposquadra AIB e al corso per Direttore delle Operazioni di Spegnimento, su specifica richiesta di Regione Lombardia;
  - raccolta e messa a disposizione di Regione Lombardia dei dati di monitoraggio derivanti dai rilievi periodici a carico della rete di monitoraggio prevista nel Programma delle Attività 2021-2023 del Progetto Attuativo 2021 – 2022 "Miglioramento degli strumenti di previsione del rischio incendi boschivi e revisione del piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi in Lombardia";
  - collaborazione nelle attività di pianificazione regionale in materia di AIB e nella redazione di procedure operative per la gestione degli incendi boschivi.

Ai sensi della legge regionale n. 31/2008 le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sono svolte in Lombardia tramite le Province, la Città metropolitana di Milano, le Comunità Montane, gli Enti gestori di Parchi regionali e Riserve naturali regionali, cui è conferita l'organizzazione delle "Squadre antincendi boschivi" (art. 34 c. 3) avvalendosi in particolare del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato (art. 45 c. 1). Le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono attuate in conformità al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Il Piano contiene dati utili in fase di pianificazione di emergenza, quali il numero di incendi, le superfici percorse dal fuoco, l'indicazione delle aree a rischio di incendio, i periodi a maggior rischio di incendio, le risorse disponibili per la lotta attiva, l'attività di informazione e formazione nonché le procedure operative regionali di intervento in caso di incendio boschivo.



Figura 9\_all. Mappa di rischio sismico del PRIM (report aggiornato al 07/11/2018)



- 0 - 0,5 assente o molto basso
- 0,5 - 1 basso
- 1 - 1,5 medio
- 1,5 - 2 elevato
- 2 - 3 molto elevato
- > 3 estremamente elevato

Scala 1:35.000



La classificazione sismica del territorio della Regione Lombardia relativa alla pericolosità sismica è stata aggiornata dalla delibera X/2129 del 16 luglio 2014. In particolare, sono stati individuati n. 57 Comuni in zona sismica 2, 1015 Comuni in zona 3 e 434 Comuni in zona 4.

La D.G.R. citata ha introdotto una evoluzione dei criteri per la costruzione delle mappe di pericolosità sismica, consultabili sul Geoportale di Regione Lombardia (ora integrato nell'ambiente cartografico di PPC online) oltre che all'indirizzo <http://zonesismiche.mi.ingv.it>. Inoltre, all'indirizzo web <http://esse1.mi.ingv.it/> sono disponibili ulteriori dati di pericolosità sismica del territorio regionale.

In base a queste mappe è dirimente, per realizzare il piano comunale, verificare in quale zona sismica si trova il Comune ed elaborare un adeguato numero di scenari, a partire da quello generico (scenario 1) e fino ad un numero di scenari valutabile in funzione di:

- presenza di zone di amplificazione definite con gli studi di microzonazione sismica;
- vulnerabilità del costruito nei vari centri storici e/o nei nuclei di antica formazione all'interno del proprio comune.

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, l'11 novembre 2008, ha approvato gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (ICMS) che sono diventati un riferimento a livello nazionale per gli studi finalizzati alla caratterizzazione sismica del Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 15 novembre 2022 – 50 – Bollettino Ufficiale territorio. La cartografia prodotta nell'ambito degli studi di microzonazione sismica (carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS), carta delle indagini con relativi referti di prova associati, carta geologico – tecnica), è visualizzabile attraverso il servizio di mappa "Microzonazione sismica" pubblicato sul GEOPortale della Lombardia.

A partire dall'Ordinanza ministeriale 52/2013 gli studi di Microzonazione Sismica devono essere accompagnati dall'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE). Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione il cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali, è tale da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

Le analisi della **Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)** dell'insediamento urbano devono essere realizzate utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010 ed emanata con il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 aprile 2012, nonché rispettando gli "Standard di rappresentazione e archiviazione informatica analisi della CLE (vers. 4.2 – dicembre 2020)". I passi sono i seguenti:

- si individuano sulla mappa le Funzioni Strategiche ritenute essenziali, e gli edifici dove sono svolte, per la CLE (perciò, non tutti gli edifici strategici dell'insediamento urbano). Tale individuazione si deve basare sul Piano di protezione civile (e non finalizzata quindi all'individuazione ex novo degli edifici necessari alla gestione dell'emergenza);
- si attribuisce un identificativo di Funzione a ciascuna Funzione strategica, senza tener conto del numero degli edifici a servizio della Funzione Strategica;
- si individuano gli eventuali Aggregati Strutturali in prossimità degli Edifici Strategici individuati al punto precedente;
- si individuano le Aree di Emergenza, limitatamente a quelle di ammassamento e di ricovero per la popolazione, desunte da Piani preesistenti;
- si individuano le infrastrutture di Connessione fra Edifici Strategici e aree di emergenza. Anche in questo caso le informazioni dovrebbero essere desunte dai Piani preesistenti. Nel caso non fossero state individuate, si rende necessaria la loro individuazione. Le strade dovranno limitarsi allo stretto necessario per garantire il collegamento fra gli elementi suddetti, in termini di percorribilità dei veicoli a servizio di edifici e aree in relazione alle funzioni che si svolgono;
- si individuano le infrastrutture stradali che garantiscono l'Accessibilità all'insieme degli elementi sopra descritti con il territorio circostante;
- si individuano gli Aggregati Strutturali, o singoli manufatti isolati, interferenti con le infrastrutture stradali o le aree di emergenza che ricadono nella condizione  $H > L$  o, per le aree,  $H > d$ , ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o il limite più vicino dell'area (d); a questo proposito può risultare utile la scheda messa a punto da Regione Lombardia per la ricerca della vulnerabilità dell'edificato storico;



- si riportano sulla mappa gli identificativi di Aggregato Strutturale, di area di emergenza, di infrastrutture di Accessibilità/Connessione.


La compilazione delle schede può iniziare a tavolino, o direttamente sul campo. La cartografia prodotta nell'ambito delle Analisi per la Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) completata, dal 2010 sino ad ora (carta degli elementi per l'analisi della CLE con le relative schede associate), è visualizzabile attraverso il servizio di mappa "**Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza – CLE**" pubblicato sul Geoportale della Lombardia.

Regione Lombardia ha prodotto alcuni studi sulla valutazione del rischio sismico sotto differenti aspetti, che possono risultare utili per l'analisi della pericolosità:

- studi di microzonazione di primo, secondo e terzo livello (finanziati per i 57 comuni in zona sismica 2);
- carte di pericolosità sismica locale;
- analisi CLE (Condizione Limite di Emergenza), finanziate per comuni in zona sismica 2 e 3;
- analisi per la stesura di un metodo per lo studio della vulnerabilità dei centri storici e/o di antica formazione in relazione al rischio sismico e al rischio idrogeologico ai fini della pianificazione di protezione civile (in collaborazione con il Politecnico – Dip. Dastu);
- D.G.R. n. 7576 del 18/12/2017 "Approvazione, ai fini del raggiungimento dell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi della Direttiva PCM 14 gennaio 2014, del documento denominato Allegato 2 – organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio", e suoi aggiornamenti;
- confronto dei modelli di pericolosità sismica di base esistenti per la Regione Lombardia (in collaborazione con Eucentre).

Per quanto attiene il rischio AIB, deve essere redatto, all'interno del Piano di protezione civile comunale, lo scenario di rischio e il conseguente modello d'intervento, basandosi sui dati derivati dagli studi in materia, dal **catasto incendi e dal database SIAB** (disponibile per tutti gli Operatori AIB definiti come attori del sistema) nonché sulla base di tutti i dati relativi alle infrastrutture di interesse AIB (piazze atterraggio elicotteri, vasche fisse, viabilità, fasce di interfaccia, etc.). Le procedure operative devono fare esplicito riferimento ai contenuti del relativo Piano regionale e alla pianificazione locale di settore, ove esistente, predisposta dagli Enti territorialmente competenti per AIB (Comunità Montane, Parchi e Province). I Comuni inoltre istituiscono e aggiornano annualmente, con il supporto delle informazioni ricevute dagli Organi competenti, il Catasto incendi boschivi, per l'applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353/2000. A tal fine si riporta di seguito, sinteticamente, l'organizzazione antincendio boschivo in Lombardia strutturata quale "Sistema AIB regionale" a costituire il quale concorrono, a norma delle disposizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti attualmente in vigore, Istituzioni, Enti, Corpi e Organizzazioni di volontariato (Regione, Province, Città Metropolitana di Milano, Comunità Montane, Parchi regionali, Dipartimento della Protezione Civile (DPC), Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.), Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco, ognuno per quanto di propria competenza.

Figura 10\_all. Mappa di rischio integrato del PRIM (report aggiornato al 07/11/2018)



- 0 - 0,1 assente o molto basso
- 0,1 - 0,5 basso
- 0,5 - 1,5 medio
- 1,5 - 5 elevato
- 5,0 - 10 molto elevato
- > 10 estremamente elevato

Scala 1:35.000

Ai sensi della legge n. 353/2000 alla Regione compete:

- l'approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (art. 3);
- l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità nonché alla programmazione delle attività di previsione e prevenzione (art. 4);
- l'integrazione, d'intesa con lo Stato, dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado in materia di educazione ambientale ed attività di protezione civile (art. 5);
- l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (art. 5);
- l'informazione alla popolazione, d'intesa con lo Stato e gli Enti locali, in merito alle cause determinanti l'insorgere di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo (art. 6);
- la programmazione della lotta attiva agli incendi boschivi, comprendente le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei, e il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali nonché il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. (art. 7).

La legge n. 353/2000 prevede inoltre che le Regioni, per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, possano avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali (articolo 7, c. 3). Regione Lombardia in conseguenza ha promosso attività di collaborazione, per quanto di competenza, sia con la Direzione Regionale VV.F. Lombardia che con il Comando Regionale Lombardia Carabinieri Forestali.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile–Direzione Regionale Lombardia collabora con la Regione per lo svolgimento delle attività di:

- coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale, svolto presso il COR AIB (Centro Operativo Antincendio Boschivo) di Curno dei VVF secondo le procedure previste nel presente Piano;
- potenziamento del contingente regionale dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) mediante qualificato personale VVF ufficialmente riconosciuto come DOS da Regione Lombardia, inserito nell'elenco regionale dei DOS abilitati e chiamato ad operare, come tutti gli altri DOS della Lombardia, secondo criteri di impiego e rotazione previsti nell'Allegato Tecnico della convenzione stessa;
- organizzazione di squadre VVF dedicate all'antincendio boschivo attivate, in disponibilità, su specifica e preventiva richiesta della Regione Lombardia (SOR PC) tramite il COR AIB, per una efficace integrazione operativa alle risorse del volontariato AIB cui, per prassi consolidata ed efficace della Regione medesima, è affidata la lotta attiva agli incendi boschivi;
- supporto al coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi nello scacchiere regionale effettuato dal COR AIB di Curno dei VVF adeguatamente formati, attivati presso le SS.OO.115 (Sale operative dei Comandi Provinciali VVF);
- formazione e addestramento del personale VVF della Lombardia e del personale afferente agli Enti AIB sulle procedure contenute nel Piano AIB;
- partecipazione con personale qualificato alla commissione d'esame del corso per Caposquadra AIB e al corso per Direttore delle Operazioni di Spegnimento su specifica richiesta di Regione Lombardia;
- partecipazione qualificata alle strutture di coordinamento regionale (predisposizione di indirizzi e procedure operative sull'impiego coordinato delle risorse umane, dei mezzi aerei, dei mezzi di terra e delle attrezzature ritenute idonee per affrontare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, unificazione delle attrezzature, aggiornamento del manuale speditivo per l'operatore AIB, etc.);
- attività di valutazione, ricerca e sperimentazione AIB (valutazione operativa dei sistemi previsionali, analisi degli indici di rischio incendi e della loro applicabilità, studio dei sistemi di avvistamento e di monitoraggio incendi, studio delle tecniche di fuoco prescritto, sviluppo congiunto di Sistemi di Supporto alle Decisioni per la gestione degli eventi etc.);
- raccolta, elaborazione e trasmissione di dati giornalieri e periodici sugli incendi e costituzione e mantenimento, su questa base, di una banca dati AIB, secondo le indicazioni e le necessità di Regione.

L'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Lombardia", collabora con la Regione per lo sviluppo delle attività di prevenzione e previsione degli incendi boschivi attraverso:

- rafforzamento dei servizi di prevenzione nel periodo ad alto rischio di incendio boschivo a mezzo di pattuglie automontate sul territorio, nonché collaborazione/consulenza da parte dei reparti territoriali con i servizi, dedicati al contrasto del fenomeno, attivati da Regione Lombardia;




- attività di prevenzione attraverso servizi mirati di controllo del territorio, anche con impiego di mezzi aerei;
- acquisizione delle segnalazioni di incendio che giungono al numero di pubblica utilità "1515"; per l'intervento dispongono delle Stazioni Carabinieri Forestale presenti sul territorio regionale;
- conduzione di specifiche attività investigative dirette all'accertamento delle cause degli eventi ed alla individuazione dei responsabili, avvalendosi delle proprie componenti specializzate;
- collaborazione nelle attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento, qualora ritenuto necessario, fornendo indicazioni sulla viabilità di accesso alle aree interessate dagli eventi, sulle caratteristiche orografiche del territorio e sulla tipologia dei combustibili interessati;
- effettuazione degli accertamenti conseguenti agli incendi boschivi, che prevedono attività di individuazione del punto di insorgenza, repertazione delle aree percorse dal fuoco, rilievo e perimetrazione delle superficie percorse;
- attività di sorveglianza ed accertamento nelle aree percorse dal fuoco per la verifica del rispetto dei divieti previsti dalla legge n. 353/2000;
- attività di controllo e verifica dell'adempimento degli obblighi di legge da parte dei soggetti pubblici e privati;
- alimentazione del Sistema Informativo C-SIFA attraverso l'inserimento dei dati relativi ad ogni evento nel Fascicolo Evento Incendio (FEI) ed alle elaborazioni statistiche di settore;
- fornitura a Regione Lombardia dei dati di propria competenza contenuti nelle schede incendi SIAB aperte dal COR AIB, mediante la compilazione online dei relativi campi di ciascuna scheda a seguito dell'evento di incendio, informando periodicamente Regione Lombardia di eventuali incendi non contenuti in SIAB;
- partecipazione, con personale qualificato, alla commissione d'esame del corso per Caposquadra AIB e al corso per Direttore delle Operazioni di Spegnimento, su specifica richiesta di Regione Lombardia;
- raccolta e messa a disposizione di Regione Lombardia dei dati di monitoraggio derivanti dai rilievi periodici a carico della rete di monitoraggio prevista nel Programma delle Attività 2021-2023 del Progetto Attuativo 2021 – 2022 "Miglioramento degli strumenti di previsione del rischio incendi boschivi e revisione del piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi in Lombardia";
- collaborazione nelle attività di pianificazione regionale in materia di AIB e nella redazione di procedure operative per la gestione degli incendi boschivi.

Ai sensi della legge regionale n. 31/2008 le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sono svolte in Lombardia tramite le Province, la Città metropolitana di Milano, le Comunità Montane, gli Enti gestori di Parchi regionali e Riserve naturali regionali, cui è conferita l'organizzazione delle "Squadre antincendi boschivi" (art. 34 c. 3) avvalendosi in particolare del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato (art. 45 c. 1).

Le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono attuate in conformità al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente. Il Piano contiene dati utili in fase di pianificazione di emergenza, quali il numero di incendi, le superfici percorse dal fuoco, l'indicazione delle aree a rischio di incendio, i periodi a maggior rischio di incendio, le risorse disponibili per la lotta attiva, l'attività di informazione e formazione nonché le procedure operative regionali di intervento in caso di incendio boschivo.

Figura 11\_all. Mappa di rischio dominante del PRIM (report aggiornato al 07/11/2018)




- Rischio idrogeologico
- Rischio incendi boschivi
- Rischio incidenti stradali
- Rischio incidenti sul lavoro
- Rischio industriale
- Rischio meteorologico
- Rischio sismico

Scala 1:35.000

Così come dichiarato nel Codice della Protezione Civile, al punto 2 dell'art. 16, "ferme restando le competenze dei soggetti ordinatamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, le attività di protezione civile si esplicano, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. Su PPC online sono presenti solo alcuni tracciati di supporto per lo sviluppo degli scenari relativi a rischio, ed in particolare vi sono quelli relativi a rischio valanghe, sismico, idrogeologico, incendio boschivo, idraulico, dighe. I rischi per cui in PPC online non è presente un tracciato di supporto allo sviluppo dello scenario ma che insistono su un determinato Comune devono comunque essere sviluppati dal comune stesso e caricati su PPC online in formato pdf.




Figura 12\_all. Mappa di rischio da concentrazione radon (Bq/mc) del PRIM



- 0 - 60 assente o molto basso
- 60 - 90 basso
- 90 - 110 medio
- 110 - 130 elevato
- 130 - 170 molto elevato
- > 170 estremamente elevato

Scala 1:35.000

Figura 13\_all. Mappa di rischio da fulminazioni del PRIM



- 0 - 0,1 assente o molto basso
- 0,1 - 0,5 basso
- 0,5 - 1,5 medio
- 1,5 - 5 elevato
- 5 - 10 molto elevato
- > 10 estremamente elevato

Scala 1:35.000



